

Governare tempi e criticità nella fase di esecuzione del contratto pubblico

La variante è lo strumento tecnico-amministrativo d'elezione per dare soluzione alle criticità insorgenti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici di appalto, ed in particolare di quelli aventi ad oggetto i lavori pubblici, come caratterizzati da una componente tecnica ed economica molto complessa e dipendente da una moltitudine di fattori endogeni ed esogeni al negozio.

Il mio intervento verterà sui principi e le problematiche dell'istituto - che da strumento di risoluzione delle criticità si è trasformato esso stesso in una delle più incidenti criticità dei contratti pubblici - con uno specifico "focus" sui contratti cd. PNRR, rispetto ai quali il legislatore ha introdotto alcune limitate disposizioni in vece di un insieme omogeneo di regole.

Quest'ultimo organico intervento, avrebbe forse consentito per tali contratti il superamento delle criticità strutturali dell'istituto e la sua efficiente applicazione in linea con la naturale finalità della variante (come destinata alla tempestiva risoluzione delle questioni sopraggiunte alla sottoscrizione del contratto di appalto ed alla celere esecuzione dei lavori).

Il contesto attuale: varianti e contratti PNRR

Discutere tuttavia oggi - a distanza d'una manciata di giorni dalla chiusura programmata dei contratti PNRR e con le attività di rendicontazione degli stessi in via di definizione - di varianti ha un'incidenza ridotta su tali rapporti negoziali, salvo rilevare per il futuro nell'ambito di un auspicabile e dovuto cambio di rotta verso una gestione efficiente ed efficace della fase di esecuzione dei contratti pubblici in coerenza ai principi di risultato, cooperazione e buona fede che dovrebbero oggi più di ieri guidare tali contratti alla luce del nuovo Codice.

E ciò, in un ambito in cui l'interesse sulla fase di esecuzione dei contratti di lavori pubblici è stato sino ad oggi tanto limitato quanto parziale e superficiale, sia a cura del legislatore sia dei soggetti pubblici e privati che operano su tale rapporto negoziale di diritto speciale.

Il progetto esecutivo nei contratti di lavori pubblici

PREMESSA LOGICO-GIURIDICA

Per comprendere appieno la variante, quale strumento straordinario ed eccezionale di risoluzione delle criticità tecniche ed economiche insorte nella fase di esecuzione dei contratti di lavori pubblici, occorre fare prima un passo indietro e parlare della valenza del progetto esecutivo.

Completezza ed esecutività

Il progetto esecutivo, come attestato nella legislazione in tema di corretta redazione, verifica e validazione di tale elaborato, deve essere completo e immediatamente cantierabile, venendo in rilievo un principio cardine nei contratti pubblici di lavori posto a tutela degli interessi pubblici e privati coinvolti nel rapporto (*ex multis*, Cassazione Civile, Sezione Prima, 31 maggio 2012 numero 8779).

Immodificabilità

Il progetto esecutivo e il contratto di appalto sono generalmente immodificabili, dovendo le prestazioni destinate alle pubbliche amministrazioni, in ossequio alle norme in tema di concorrenza e trasparenza, essere affidate con procedura ad evidenza pubblica, laddove poi sugli elementi del progetto messo in gara va esercitato il confronto concorrenziale (Corte di Giustizia UE, Sezione VIII, 7 settembre 2016, in Causa 549-14)

Entrambi i principi di correttezza ed immodificabilità non rappresentano dei dogmi, vuoi perché il progetto esecutivo nei lavori pubblici, alla luce delle complessità caratterizzanti gli interventi, è sovente passibile di carenze, vuoi in quanto la modificazione di tali contratti rappresenta spesso l'unico reale strumento idoneo a superare le sopravvenienze tecniche, economiche e temporali incidenti sull'esecuzione della commessa (a fronte dei maggiori costi economici e non solo connessi all'indizione d'una nuova procedura di gara tesa all'affidamento dei nuovi o mutati lavori).

La "ratio" ed i principi in tema di variante

Esaminando la "ratio" della variante quale eccezione al principio d'immodificabilità sotto la lente del diritto nazionale, viene in evidenza la natura di negozio ad esecuzione continuata in senso generico del contratto di appalto, trovando questo il suo svolgimento in un arco di tempo prolungato durante il quale possono manifestarsi bisogni o esigenze od opportunità prima non palesate o comunque sopravvenute (che richiedono quelle modifiche necessarie ai fini dell'esecuzione del contratto e del mantenimento dell'equilibrio del sinallagma contrattuale tra le parti del rapporto).

Il legislatore euro-unitario da parte sua, in coerenza ai principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza e richiamando a tal fine la necessità di mantenere integra la "natura generale del contratto", ha limitato il campo di operatività delle modificazioni, precisando in particolare che ostano a tali principi eventuali accordi successivi all'espletamento della gara pubblica tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario finalizzati ad apportare alle disposizioni dell'appalto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale (cfr. sul divieto di incidere sulla natura generale del contratto attraverso le sue modificazioni, Corte di Giustizia UE, VIII, 7 settembre 2016 in C. 549-14).

Tali principi e limiti sono stati espressi e recepiti:

- in ambito euro-unitario, alla luce dei decisivi risvolti dell'istituto sulla concorrenza, dall'articolo 72 della Direttiva numero 2014/24 UE (per i settori ordinari);

- in ambito interno e pubblicistico, con particolare riguardo ai contratti di lavori pubblici, sin dall'articolo 25 della Legge Quadro sui Lavori pubblici (cd. legge Merloni) per proseguire con l'articolo 136 del decreto legislativo 163/2006, passando dall'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016 e arrivando ad oggi con l'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023.

I principi in tema di variante

Il sistema nazionale in tema di varianti ai contratti di lavori pubblici si basa su alcuni inderogabili - sulla carta! - principi, che connotano l'istituto e ne individuano i limiti e le modalità applicative.

1. Straordinarietà

L'adozione di una variante deve rimanere una circostanza straordinaria che non serve per rientrare nella progettazione per ridefinirla in maniera sostanziale (cfr. Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera del 22 dicembre 2025 numero 523).

2. Imprevedibilità

Se i lavori supplementari risultavano prevedibili con l'uso dell'ordinaria diligenza in fase di progetto, non si può ricorrere alla modifica del contratto in esame (cfr. Autorità Nazionale Anticorruzione, Deliberazione 9 settembre 2025 numero 34).

3. Tassatività

I contratti di appalto possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, solo nei casi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, venendo in rilievo una deroga al principio generale ed imponendosi quindi alla stazione appaltante di motivare sulle condizioni e le ragioni della variazione (cfr., rispettivamente, per un verso, Corte di Giustizia EU, 19 giugno 2008 nella causa C-454/06, per altro verso, ANAC, Deliberazione del 9 maggio 2023 numero 22).

4. Approvazione preventiva

Negli appalti pubblici la variante è illegittima e improduttiva di effetti se non è preceduta da una regolare perizia di variante e suppletiva debitamente approvata, con le conseguenze, che:

- se l'appaltatore esegue lavori addizionali o varianti di propria iniziativa senza una preventiva approvazione della variante da parte della stazione appaltante, agisce a proprio rischio, laddove poi l'illegittimità della procedura preclude il riconoscimento delle opere o lavori realizzati ed essendo il credito dell'impresa inesigibile l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso;
- per lavori extra-contratto non autorizzati, l'appaltatore non può invocare nemmeno l'azione di indebito arricchimento nei confronti della S.A., poiché il divieto di introdurre varianti senza approvazione è una regola generale assoluta;
- il direttore dei lavori non ha titolo a fare eseguire varianti progettuali in assenza della previa approvazione da parte della stazione appaltante, dovendo in tali ipotesi di rispondere dei maggiori oneri e danni (cfr. da ultimo, Corte di Cassazione, Sezione Prima, Ordinanza del 6 novembre 2025 numero 29441).

5. Tempestività

La variante va predisposta e approvata dall'amministrazione con la massima tempestività per realizzare celermente la correzione progettuale necessaria, condurre ad esecuzione i lavori e scongiurare un anomalo andamento, salvo doversi riconoscere, in ipotesi contraria, l'inadempimento della stazione appaltante in violazione dei doveri di cooperazione ex articoli 1206, 1175 e 1375 del codice civile (cfr. tra le altre, Cassazione Civile, 29 aprile 2006 numero 10052).

La realtà operativa: la variante come criticità

Tuttavia, l'esperienza sul campo ci restituisce un quadro ben lontano da quello sopra delineato.

La variante, infatti, da strumento di risoluzione delle criticità è divenuta essa stessa una delle criticità maggiormente incidenti sulla tempistica di esecuzione dei lavori pubblici, laddove ai maggiori tempi connessi alle problematiche sopravvenute si sommano gli ulteriori ritardi ascrivibili alla redazione ed approvazione delle modificazioni al contratto.

A tal fine, è sufficiente guardare all'esperienza degli operatori del settore ed esaminare i "report" annuali dell'ANAC, per osservare che:

- il ricorso alle varianti, da eccezione al principio di immodificabilità dei contratti pubblici è divenuto la regola immanente al sistema italiano, sia in ragione delle carenze dei progetti esecutivi, sia per soddisfare circostanze tutt'altro che sopravvenute o effettive;
- il ricorso all'istituto avviene spesso per ipotesi estranee a quelle tassative indicate dal legislatore euro-unitario e nazionale ed in carenza delle dovute motivazioni a fondamento, con inevitabili ripercussioni sul rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza ed ulteriore disomogeneità del quadro applicativo;
- le lavorazioni nuove o modificate stabilite nella *redigenda* perizia vengono condotte ad esecuzione - su impulso/ordine della stazione appaltante - in assenza della necessaria approvazione della variante o peggio ancora attraverso meri ordini di servizio della direzione lavori, vuoi a causa dei lunghi tempi di redazione ed approvazione delle varianti, quanto perché le singole stazioni appaltanti e gli organi tecnici ed amministrativi dell'appalto sono restii a disporre la dovuta sospensione dei lavori in pendenza della suddetta approvazione (onde evitare di fornire un decisivo elemento a sostegno delle riserve contabili iscritte dall'impresa).

Le varianti negli appalti PNRR: un'occasione perduta

FOCUS PNRR

Il sottotitolo dell'odierno incontro è "governare tempi e criticità" del PNRR.

Ciò, invero, avrebbe richiesto un intervento organico sui termini e le modalità applicative dell'istituto a cura del legislatore, il quale si è viceversa limitato a mantenere l'impianto normativo generale rappresentato dall'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016 - quale disposizione "*rationae temporis*" maggiormente applicabile ai cd. contratti PNRR - salvo aggiungere:

1

Art. 7 D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2)

Anticipando i contenuti del futuro articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, ha ampliato la portata applicativa dell'articolo 106, da intendersi come comprensivo anche delle circostanze impreviste ed imprevedibili che alterano in significativamente il costo dei materiali, stabilendo in tali ipotesi la possibilità per le parti di proporre, senza alterare la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante che assicuri risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte all'aumento dei prezzi.

2

Art. 24 D.L. 13/2023 (Decreto PNRR 3)

Al fine di garantire gli obiettivi ed i target del PNRR e fronteggiare l'incremento dei prezzi relativamente agli interventi di edilizia scolastica finanziati con risorse del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, ha consentito l'utilizzo per ciascun intervento dei ribassi d'asta del medesimo intervento.

3

Art. 3-quater D.L. 45/2025 (Decreto PNRR Scuola)

Integrando il citato articolo 24, ha esteso l'utilizzo dei ribassi d'asta ai fini del riequilibrio economico conseguente agli aumenti dei prezzi anche agli appalti integrati già aggiudicati in sede di sviluppo progettuale, prevedendo al contempo la mera comunicazione delle varianti al Ministero dell'Istruzione e la possibilità di utilizzare i ribassi d'asta per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH - "*Do no significant harm*"), laddove indispensabile alla rendicontazione dell'obiettivo.

Un intervento parziale e limitato

Si è trattato di un blando e limitato intervento, laddove il fondamentale momento storico ed economico connesso alla disponibilità ed all'utilizzo dei fondi del PNRR avrebbe richiesto un intervento ragionato e complessivo per incidere concretamente sui tempi e le modalità di individuazione delle problematiche e di redazione ed approvazione delle variazioni.

E ciò, nell'ottica del perseguimento di quel principio di risultato che dovrebbe (altresì) governare l'attività del legislatore e l'individuazione a cura di quest'ultimo degli strumenti di diritto positivo idonei ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (con particolare riguardo ai contratti finanziati con fondi euro-unitari, nei quali la tempistica esecutiva è inderogabile).

I possibili interventi

Sono numerosi gli interventi che il legislatore nazionale avrebbe potuto e dovuto adottare - nell'ambito degli spazi lasciati dalla competenza inderogabile in tema di concorrenza di quello euro-unitario - per accelerare e semplificare il processo di redazione ed approvazione delle varianti.

A titolo esemplificativo e sulla scorta dell'esperienza maturata:

1

Varianti programmate obbligatorie

La previsione obbligatoria, a seconda della tipologia di lavori, delle varianti cd. programmate ex articolo 106, primo comma, lettera "a" del decreto legislativo 50/2016, così da anticipare, per quanto possibile, alcune delle evenienze della commessa e scongiurare in tal modo in radice i fattori preclusivi alla redazione ed approvazione della variante (cfr., a titolo esemplificativo, la mancanza di requisiti di qualificazione dell'aggiudicatario rispetto alle nuove o mutate lavorazioni) o i maggiori tempi della commessa sottesi alla redazione ed approvazione della stessa.

2

Fase obbligatoria post-consegna

La previsione d'una fase obbligatoria - allo stato esistente solo negli appalti integrati di progettazione ed esecuzione dei lavori - da porre immediatamente a ridosso dell'attività di consegna dei lavori, in cui le parti contrattuali e il progettista dell'intervento esaminano congiuntamente il progetto alla base del contratto, con la previsione dell'obbligo di sollevare in contraddittorio sin da tale momento qualsiasi problematiche riguardante l'elaborato ed individuare congiuntamente la soluzione (con la successiva predisposizione ed approvazione della variante).

3

Limitazione temporale delle varianti

La limitazione temporale delle attività di redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera, le cui tempistiche sono spesso alla base del fermo o dell'anomalo andamento dei lavori pubblici, non potendosi certamente pretendere - nei termini vietati dalla costante giurisprudenza già esaminata, ma come purtroppo spesso accade - di condurre ad esecuzione lavori nuovi o modificati anteriormente all'approvazione dell'amministrazione.

4

Intervento obbligatorio del progettista

L'intervento obbligatorio del progettista dell'esecutivo in ipotesi di errori progettuali al fine di contribuire alla redazione della necessaria perizia di variante (come solo oggi genericamente previsto, mercé il decreto correttivo al nuovo Codice, al comma 15bis dell'articolo 120).

5

Modelli tipo di accordi di collaborazione

La previsione di modelli tipo di accordi di collaborazione - introdotti dall'articolo 82 bis del decreto legislativo 36/2023 - da licenziare a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con specifiche previsioni in tema di varianti del contratto in corso d'opera al fine di restituire un'applicazione legittima ed uniforme dell'istituto (ove si considerino le numerose critiche rivolte dall'Autorità all'esito dell'attività di verifica e controllo delle varianti applicate dalle singole stazioni appaltanti).

6

Verifica del collaudatore

La verifica a cura dell'organo di collaudo delle modalità di applicazione della variante e la successiva comunicazione di tali valutazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La mancanza di tali e di altri auspicabili interventi ed il preesistente riferito quadro di strutturale criticità in sede di redazione ed approvazione delle varianti, hanno inciso sul contesto ulteriormente complesso e critico dei contratti finanziati con i fondi del PNRR, caratterizzati da progettazioni esecutive spesso carenti o erranee - per ragioni invero non riconducibili ai progettisti ed ascrivibili alle stringenti tempistiche di programmazione di tali appalti ed alle preesistenti e persistenti carenze quantitative e qualitative dell'apparato amministrativo nazionale - creando quella tempesta perfetta che ha inciso sulla tempistica di esecuzione dei contratti e sul mancato raggiungimento dei "target" e dei "milestone".

Sulle ipotesi di variante d'interesse per gestire gli appalti PNRR

Sono due le ipotesi di variazione del contratto maggiormente incidenti sui contratti di appalto di lavori pubblici finanziati con i fondi del PNRR o con altri finanziamenti euro-unitari (fattispecie che andremo ad esaminare alla stregua dell'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016, quale disposizione "*rationae temporis*" d'interesse sui contratti di appalto PNRR).

Ipotesi 1 – Art. 106, c. 1, lett. a)

Modificazioni già previste quali opzioni in gara con clausole chiare, precise e inequivocabili, a prescindere dal valore monetario e non incidenti sulla natura generale del contratto.

Ipotesi 2 – Art. 106, c. 2

Variante cd. quantitativa, limitata al rispetto della soglia euro-unitaria (attualmente euro 5.538.000) e del 15% del valore iniziale del contratto valido per ciascuna variante.

Variante programmata: Art. 106, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016

IPOTESI 1

La prima fattispecie è quella regolata dall'articolo 106, primo comma, lettera "a" del decreto legislativo 50/2016, che disciplina le modificazioni già previste quali opzioni in gara con clausole chiare, precise e inequivocabili, a prescindere dal valore monetario e non incidenti sulla natura generale del contratto.

Si tratta della cd. variante programmata, che non richiede il carattere di sopravvenienza delle circostanze a fondamento, essendo viceversa prevista come opzione, a condizione che questa: **a)** sia prevista in gara con opzioni chiare, precise e inequivocabili, laddove le clausole aperte sono state ritenute nulle dall'ANAC con ciò che consegue in termini d'illegittimità sulla variante; **b)** siano indicate in gara le condizioni alle quali è possibile farvi ricorso ed i requisiti ulteriori che vanno posseduti dagli operatori; **c)** non alteri, in coerenza a quanto già stabilito dal legislatore euro-unitario, la natura generale del contratto, e quindi l'oggetto del contratto non deve essere trasformato in qualcosa di diverso da quello di gara (cfr. Autorità Nazionale Anticorruzione, Deliberazione del 22 dicembre 2025 numero 523).

È dunque tale caratteristica unica, come connessa al concetto di programmazione ed alla possibilità di anticipare sotto il profilo tecnico ed economico i contenuti e gli atti di variante, che ne fa uno strumento fondamentale in rapporto ai contratti finanziati con i fondi del PNRR e, più in generale, in relazione a tutte le fattispecie di contratti che scontano le inderogabili tempistiche di esecuzione e rendicontazione connesse ai finanziamenti euro-unitari.

La disposizione non individua il contenuto delle cd. clausole modificative

Soccorre in tal senso, con riguardo agli appalti di servizi e forniture e consentire la sopravvivenza nel tempo dell'appalto garantendone il suo adeguamento alle sopravvenienze, il considerando 111 della Direttiva UE 24/2014, che richiama le possibili opzioni in gara connesse: a) alla indicizzazioni dei prezzi dell'appalto; b) al costante adeguamento dei beni oggetto della fornitura alle tecnologie vigenti all'atto della consegna; c) agli adattamenti del contratto che si rendano necessari a seguito di difficoltà tecniche durante il funzionamento o la manutenzione del bene; d) alla previsione della manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria alla continuità del servizio.

Relativamente ai contratti pubblici di lavori, alla stregua dell'esperienza maturata, le opzioni possono ricondursi a molteplici ipotesi.

A titolo meramente esemplificativo, può accadere:

Scavi in roccia dura

Lavori di realizzazione d'una strada per i quali, nonostante le indagini geognostiche eseguite lungo il tracciato dell'intervento, non può escludersi la necessità di dover effettuare scavi in roccia dura in luogo di rocce sciolte, come risultante dalle indagini citate; in tale ipotesi, per scongiurare la sospensione delle lavorazioni e possibili contenziosi con l'appaltatore, nel CSA potrebbe essere inclusa una specifica clausola con la previsione, in ipotesi di successivo accertamento della presenza di una formazione rocciosa di rocce dure in luogo delle rocce sciolte, come nel progetto esecutivo, con cui *"l'amministrazione, previa approvazione di una modifica contrattuale, si riserva la facoltà di incrementare la pendenza del tratto interessato sino ad un massimo del ___% e per la parte della fondazione da scavare in formazione rocciosa, fino a un massimo del 15% delle quantità degli scavi previsti, applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale"*.

Completamento dell'opera

Sempre con riguardo a tale tipologia di lavori, all'opzione di completamento dell'opera, i cui fondi non risultano ancora disponibili all'atto dell'indizione della gara; cosicché, in un appalto di manutenzione d'una strada, l'amministrazione potrebbe riservarsi l'opzione di completare la strada realizzando anche i marciapiedi su entrambi i lati in luogo di un solo lato o l'impianto di illuminazione pubblica, qualora dovessero rendersi disponibili i fondi entro il termine di ultimazione dei lavori contrattuali.

Variante quantitativa e prospettive evolutive

IPOTESI 2

La seconda ipotesi di variante che oggi interessa è quella cd. quantitativa regolata dal secondo comma dell'articolo 106, che il legislatore ha ancorato e limitato unicamente al rispetto di seguenti valori: *a) la soglia euro-unitaria (attualmente euro 5.538.000); b) il 15% del valore iniziale del contratto valido per ciascuna variante ("in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche").*

Il tema delle varianti in argomento ci riguarda da vicino, sia perché la progettazione dei lavori basati sui finanziamenti del progetto Next Generation EU, è stata caratterizzata, per ragioni non direttamente ascrivibili ai progettisti, da mancanze ed errori in grado di compromettere il raggiungimento dei "target", sia in quanto tali situazioni rappresentano oggi un banco di prova al fine di misurare l'idoneità ed i limiti dello strumento della variante e per individuare le dovute correzioni in un'ottica evolutiva.

Rispetto a ciò, fanno moderatamente sperare le novità introdotte col cd. Decreto Correttivo:

a) col comma 15 bis nell'ambito dell'articolo 120 del decreto legislativo 36/2023, con la previsione, che *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato"*;

b) col comma 8-bis all'articolo 41 dello stesso testo normativo secondo cui *"in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione"*.

Tali disposizioni non individuano tuttavia chiaramente i contorni dell'istituto e le modalità applicative

A tal fine, in sede consultiva ed interpretativa, è intervenuto il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture, secondo cui:

- la norma andrebbe a regolare una "sanatoria straordinaria" per errori progettuali non intercettati dalla verifica e dalla validazione del progetto esecutivo e consentirebbe quei necessari e rapidi interventi finalizzati a garantire il principio di risultato;
- ricorrerebbe un intervento residuale e eccezionale, percorribile solo in ipotesi di prova documentale dell'impossibilità di procedere attraverso le soluzioni ordinarie stabilite dalla stessa disposizione e che richiede un nuovo contratto con l'originario progettista;
- resterebbe ferma in tale ambito la valutazione discrezionale delle singole stazioni appaltanti sulla convenienza economica di tale procedura rispetto a quelle ordinarie di variante (Servizio di Supporto Giuridico del Ministero, Parere 11 dicembre 2025 col numero 3896).

Lettura critica

Tale interpretazione, che rischia di compromettere la portata applicativa della disposizione attribuendo a questa dei caratteri che invero non ha rispetto alle generali ipotesi di variante, non è condivisibile:

a) sia perché il legislatore non ha individuato un'ipotesi eccezionale di variante o di intervento "a modifica" distinta da quelle "generali";

b) sia perché lo stesso non ha escluso l'ipotesi di variante per errore progettuale (che può rientrare pur sempre, come già stabilito dal previgente articolo 106, quanto meno nell'ipotesi di variante quantitativa).

Piuttosto, viene in evidenza un limitato cambio di passo sugli annosi problemi del sistema "varianti", dovendoci per tale via auspicare che gli errori del passato e del presente possano costituire la base di un complessivo intervento del legislatore - anche attraverso il futuro secondo correttivo al Codice - al fine di restituire un quadro completo dell'istituto coerente col principio di risultato.

